

Informazioni per le persone che lasciano un'azienda assicurata presso HOTELA

Per semplificare la lettura, in questo documento viene utilizzata esclusivamente la forma maschile riferita sempre anche al femminile, rendendo così la formula neutra rispetto al genere.



AVS / AI / IPG

Non occorre effettuare alcuna procedura particolare, tranne nei seguenti casi:

- Il collaboratore che ha raggiunto l'età di riferimento deve presentare una richiesta di rendita di vecchiaia se desidera percepire una rendita.
- Il collaboratore che desidera anticipare la rendita deve presentare la richiesta prima dell'inizio del diritto alla prestazione; rimane comunque soggetto all'obbligo di versamento dei contributi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
- Il collaboratore è disoccupato al momento del congedo di paternità o durante il servizio militare, è responsabile del pagamento delle diverse indennità perdita di guadagno la cassa di compensazione AVS presso la quale risulta affiliato l'ultimo datore di lavoro. Di conseguenza, la richiesta di prestazione deve essere presentata alla cassa di compensazione AVS dell'ultimo datore di lavoro.
- La collaboratrice è disoccupata al momento del parto, è responsabile del pagamento dell'indennità di maternità la cassa di compensazione AVS presso la quale risulta affiliato l'ultimo datore di lavoro. Di conseguenza, la richiesta di prestazione deve essere presentata alla cassa di compensazione AVS dell'ultimo datore di lavoro.



Assegni familiari

Il diritto agli assegni familiari nasce e si estingue con il diritto al salario. Per continuare a beneficiare degli assegni familiari, occorre presentare un'ulteriore domanda tramite il nuovo datore di lavoro. Se viene avviata un'attività in proprio, va inoltrata una richiesta alla cassa di compensazione per assegni familiari AF presso la quale l'indipendente è affiliato.



Perdita di guadagno in caso di malattia

Assicurazione indennità giornaliera di malattia (LCA)

Qualsiasi persona domiciliata in Svizzera e titolare di un contratto a tempo indeterminato ha il diritto, dopo la scadenza del periodo di prova, di stipulare presso HOTELA un'assicurazione individuale per indennità giornaliera di malattia entro i 90 giorni successivi all'uscita della cerchia delle persone assicurate o alla scadenza del contratto.

Il nuovo premio viene calcolato in base alla tariffa individuale. Prestazioni più elevate o di durata superiore rispetto a quelle assicurate fino a quel momento non vengono concesse. Per i disoccupati ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), il termine d'attesa può essere ridotto a 30 giorni.

Se la persona assicurata è in incapacità lavorativa al momento della fine del contratto di lavoro, non è necessario stipulare un'assicurazione individuale per indennità giornaliera di malattia per continuare a percepire le indennità giornaliera relative alla malattia in corso. Essa mantiene il diritto di percepire indennità giornaliera anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di assicurazione collettiva in vigore presso il suo ex datore di lavoro, nei limiti della durata massima delle prestazioni.

Il diritto di stipulare tale assicurazione non è concesso, in particolare, se la persona assicurata cambia impiego e passa all'assicurazione collettiva del nuovo datore di lavoro oppure in caso di risoluzione del contratto collettivo e della sua ripresa da parte di un altro assicuratore, ciò per tutto o parte della stessa cerchia di persone assicurate.

Assicurazione facoltativa indennità giornaliera di malattia (LAMal)

Quando un assicurato esce dall'assicurazione collettiva perché cessa di appartenere alla cerchia di assicurati definita dal contratto o perché il contratto viene risolto, ha il diritto di passare nell'assicurazione individuale dell'assicuratore. Se, nell'assicurazione individuale, l'assicurato non richiede prestazioni più elevate, non possono essere introdotte nuove riserve.

L'assicurato deve fare valere il suo diritto di passaggio entro i tre mesi successivi al ricevimento della comunicazione.

Se la persona assicurata è in incapacità lavorativa al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la stipula di un'assicurazione individuale di indennità giornaliera per malattia è una condizione indispensabile affinché possa continuare a percepire le indennità relative alla malattia in corso. Le prestazioni erogate dall'assicurazione collettiva saranno conteggiate sulla durata delle prestazioni dell'assicurazione individuale.



Assicurazione contro gli infortuni LAINF

L'assicurazione termina il 31° giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario. Entro questi 31 giorni il collaboratore uscente, che durante il rapporto di lavoro era assicurato anche per gli infortuni non professionali, ha la possibilità di stipulare un'assicurazione per convenzione della durata massima di sei mesi consecutivi. Determinante per la stipulazione dell'assicurazione è la data del pagamento del premio. L'assicurazione per convenzione garantisce le stesse prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali. Per maggiori informazioni: <https://hotela.ch/it/servizio/assicurazione-convenzione-lainf/>

Durante il periodo in cui percepisce l'indennità di disoccupazione, come pure durante i giorni d'attesa e i giorni di sospensione, il collaboratore è assicurato obbligatoriamente presso la SUVA. Entro 31 giorni dall'estinzione del diritto all'indennità di disoccupazione, il collaboratore può stipulare un'assicurazione per convenzione presso la SUVA.

Alla fine di un rapporto di lavoro o nel caso di uscita dall'assicurazione contro gli infortuni non professionali, l'assicurato che ha escluso la copertura per infortunio obbligatoria secondo la LaMal presso la sua assicurazione malattia, deve chiedere alla stessa di ripristinare la copertura contro gli infortuni. Questa disposizione non si applica se esiste una copertura assicurativa completa per gli infortuni non professionali (ad esempio presso un nuovo datore di lavoro).



Previdenza professionale

Una volta concluso il rapporto di lavoro, l'assicurato deve assolutamente eseguire le procedure giuste per garantire il trasferimento dei suoi averi in funzione delle seguenti situazioni:

Ex datore di lavoro assicurato presso HOTELA → Nuovo datore di lavoro assicurato presso HOTELA
Non occorre intraprendere alcuna procedura

Ex datore di lavoro assicurato presso HOTELA → Nuovo datore di lavoro non assicurato presso HOTELA
Comunicare a HOTELA presso quale cassa pensioni deve essere trasferito l'avere previdenziale

Ex datore di lavoro assicurato presso HOTELA → Senza nuovo datore di lavoro
Comunicare a HOTELA presso quale istituto di libero passaggio deve essere trasferito l'avere previdenziale

Ex datore di lavoro non assicurato presso HOTELA → Nuovo datore di lavoro assicurato presso HOTELA
Comunicare all'ex istituto di previdenza che l'avere previdenziale deve essere trasferito a HOTELA

In assenza di notifica di trasferimento, gli averi rimangono in gestione presso HOTELA Fondo di previdenza. In caso di ricerca degli averi, può contattare l'Ufficio centrale del 2° pilastro <https://sfbvg.ch/>



Disoccupazione

In caso di conclusione del rapporto di lavoro senza un nuovo datore di lavoro, l'assicurato deve iscriversi al più presto presso il servizio regionale di collocamento competente (URC). L'iscrizione può essere effettuata online tramite il servizio «Iscrizione al servizio di collocamento (URC)» su <https://job-room.ch/home/job-seeker>.



Partenza definitiva all'estero

L'assicurato può chiedere il rimborso dei suoi contributi AVS dopo aver lasciato definitivamente la Svizzera se è cittadino di un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale. Per qualsiasi informazione complementare: <https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/les-versements-unique/remboursement-des-cotisations.html>

I cittadini svizzeri o di uno Stato dell'UE e dell'AELS che lasciano definitivamente la Svizzera possono, a certe condizioni, affiliarsi facoltativamente all'AVS. Per maggiori informazioni: <https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/adherer-a-l-assurance-facultative.html>

Luogo e data:

Firma del collaboratore: